

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1970

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(MISASI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1989

Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonché modifiche alla legge 7 agosto 1982, n. 526

ONOREVOLI SENATORI. - La Cassartigiana, come è noto, concede, a valere su un Fondo appositamente costituito ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi sugli interessi dei prestiti concessi per investimenti alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito autorizzate a compiere operazioni con la stessa Cassa.

Il Fondo viene annualmente reintegrato, oltre che da conferimenti regionali e da altri proventi, da apporti dello Stato, che costituiscono la principale fonte di disponibilità finanziaria del Fondo stesso.

I prestiti alle imprese artigiane hanno una durata fino a cinque anni, se destinati all'acquisto di macchine e attrezzi e alla formazione delle scorte, e fino a dieci anni, se destinati all'impianto e all'ammodernamento dei laboratori.

Negli ultimi anni gli apporti del Tesoro sono stati disposti con una norma inserita nella legge finanziaria di ciascun anno, che ha previsto conferimenti annuali distribuiti su un arco di sette anni (media fra le due scadenze di cinque e dieci anni), al fine di assicurare la necessaria copertura agevolativa dei prestiti fino al rimborso.

Per l'anno 1989, a differenza dei precedenti, con la legge finanziaria, per via delle limitazioni di contenuto disposte dalle legge n. 362 del 1988, non è stato possibile procedere all'apporto di nuove disponibilità al Fondo, anche se si è provveduto ad accantonare, nell'ambito del «fondo globale», lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, periodo massimo consentito in quella sede, da destinare allo scopo con successiva norma sostanziale.

Si rende, pertanto, necessaria l'emanazione di uno specifico provvedimento autorizzativo del nuovo apporto, che tenga, altresì, conto dell'ampliamento al periodo di sette anni delle previsioni di spesa in discorso, legate, come ricordato, alla durata dei prestiti. L'importo da conferire ammonta a complessive lire 560 miliardi, che rappresentano, per il periodo di sette anni, un impegno annuale (80 miliardi) pari a quello riconosciuto nella legge finanziaria 1989 con l'accantonamento per il triennio 1989-1991.

È opportuno rammentare che negli ultimi anni agli apporti del Tesoro sono stati: di lire 600 miliardi per il 1985-1991, di lire 750 miliardi per il 1986-1992; di lire 490 miliardi per il 1987-1993; di lire 840 miliardi per il 1988-1994.

Con l'articolo 1 del presente provvedimento si autorizza l'apporto al Fondo in questione della somma di lire 80 miliardi annui fino al 1995, per un ammontare complessivo di lire 560 miliardi.

Con l'articolo 2, si provvede ad elevare dal 60 per cento al 70 per cento la misura del tasso di interesse agevolato annuo minimo onnicomprensivo, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, onde adeguare alle diverse condizioni del mercato ed alle più favorevoli situazioni operative i criteri agevolativi a favore della predetta categoria produttiva nelle zone non depresse del Centro-Nord del Paese.

All'articolo 3 del provvedimento viene indicata la copertura della spesa mediante prelievo dall'apposito accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526», iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

Il provvedimento riveste carattere d'urgenza, essendo praticamente esauriti i fondi a disposizione della Cassa.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento, nel dare attuazione alla legge finanziaria 1989, che già reca un accantonamento di lire 80 miliardi annui per il triennio 1989-1991 quale aumento del Fondo contributi sugli interessi presso la Cassartigiana, di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 526, amplia l'apporto del Tesoro ad un periodo di sette anni, per adeguare le previsioni di spesa alla durata media dei prestiti da agevolare. Il conferimento complessivo previsto è perciò di lire 560 miliardi, dal 1989 al 1995.

In base alla vigente normativa, il Fondo di cui si tratta, istituito ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, viene annualmente reintegrato con fondi dello Stato. Finora, i conferimenti sono stati disposti direttamente con una norma inserita nella legge finanziaria di ciascun anno, al fine di assicurare la necessaria copertura agevolativa dei prestiti fino al rimborso.

Le prospettive operative 1989 sono evidenziate schematicamente come segue.

- A. - La domanda di prestiti 1989 è prevista in lire 6.100 miliardi, di cui:
- 1) 1.425,5 miliardi relativi alle zone del Mezzogiorno;
 - 2) 4.674,5 miliardi relativi alle regioni del Centro-Nord;
- B. - Il contributo disponibile per il 1989 è valutato in lire 760 miliardi derivanti:
- 1) dal contributo residuo della gestione 1988, stimato in lire 200 miliardi;
 - 2) dagli apporti dello Stato disposti con il presente provvedimento per lire 560 miliardi (dal 1989 al 1995);
- C. - Il contributo totale disponibile verrà ripartito territorialmente in modo da assicurare alle regioni del Mezzogiorno la totale copertura agevolativa, mentre per le imprese artigiane ubicate nelle altre zone del Paese dovrà farsi ricorso a criteri selettivi delle domande sulla base del *plafond* ancora disponibile.

Dall'utilizzo delle disponibilità in discorso deriva un incremento dell'occupazione stimato in oltre 43.000 nuovi posti di lavoro.

Il provvedimento in esame indica all'articolo 2 i mezzi di copertura, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzato l'apporto di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995 al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni.

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: 36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902: 48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 70 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato».

Art. 3.

1. All'onere di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.